

STUDIO BELCASTRO

116 Via Marconi – 89044 – Locri (Rc) – tel 0964 21530 fax 0964 22151
e-mail claudio.belcastro@studiobelcastro.it web www.studiobelcastro.it

Dott. Claudio Belcastro

Dott. Sergio Policheni

Dott. Antonio Albanese

Dott. Emanuela Candido

Rag. Maria Teresa Cimarosa

Dott. Saverio Leotta

Rag. Sandra Macri

Dott. Cristina Pelle

Rag. Caterina Piccolo

Rag. Santina Sansotta

CIRCOLARE INFORMATIVA

N. 05/2019 DEL 19/03/2019

Indice Argomenti:

- 1. Invio telematico corrispettivi a Agenzia entrate**
- 2. Rottamazione ter: bussola sui versamenti**
- 3. Le scadenze fiscali 2019 per l'anno 2018**

1. INVIO TELEMATICO CORRISPETTIVI A AGENZIA ENTRATE

Una Legge introdotta nel 2015 disponeva che dal prossimo 1.01.2020, i **commercianti al minuto e attività assimilate** avrebbero dovuto memorizzare elettronicamente e **trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.**

Una successiva norma del 2018 ha poi anticipato detto termine imponendo, per il momento ai soli soggetti che hanno avuto nel 2018 un volume d'affari superiore a 400.000 euro, **detto invio telematico dei corrispettivi giornalieri già dal prossimo 1.07.2019.**

Pertanto, detti stessi soggetti saranno – di fatto – obbligati a provvedere **all'acquisto o all'adattamento** degli strumenti per memorizzare e trasmettere i corrispettivi (**registratori di cassa** di nuova generazione).

STUDIO BELCASTRO

In relazione alle spese sostenute nel 2019 e nel 2020 per l'acquisto o adattamento dei registratori di cassa al fine della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, è previsto - **per ogni strumento** - un **credito d'imposta pari al 50%** della spesa sostenuta fino ad un massimo di 250 euro per l'acquisto di un nuovo registratore e di 50 euro per l'adattamento del vecchio.

Il credito è concesso direttamente al soggetto che acquista o adatta il registratore di cassa (mentre in precedenza era concesso sotto forma di **sconto sul prezzo praticato dal rivenditore** e questi rimborsato come credito d'imposta) sotto forma di credito da utilizzare in compensazione esclusivamente attraverso i canali telematici dell'Agenzia e sempre che il pagamento sia avvenuto con modalità tracciabili.

Non occorre presentare alcuna domanda: è sufficiente utilizzare il credito, utilizzando come codice tributo l'appena istituito "6899" ed indicando come anno di riferimento l'anno di sostenimento della spesa.

Il credito può essere utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui è stata registrata la fattura di acquisto/adattamento.

Eempio: fattura per l'acquisto di un nuovo registratore di cassa per 600,00 euro totali, registrata il 15.03.2019; il credito, pari a 250 euro (poiché il 50% di 600 supera la soglia massima concessa sul nuovo), si utilizzerà, se il contribuente è trimestrale, dal 2° trimestre 2019; se è mensile, si utilizzerà da aprile.

Il credito dovrà poi essere indicato nella **dichiarazione dei redditi** dell'anno di sostenimento della spesa, perciò nell'esempio sopra riportato andrà indicato nella dichiarazione dei redditi 2020, per i redditi 2019 e nelle dichiarazioni degli anni successivi fino al completo utilizzo.

2. ROTTAMAZIONE TER: BUSSOLA SUI VERSAMENTI

Il Legislatore ha apportato delle modifiche alla cosiddetta rottamazione ter intervenendo in particolare al fine di rimettere in bonis i contribuenti che non sono riusciti a regolarizzare i versamenti pregressi della precedente edizione dell'istituto entro il 7 dicembre 2018.

Per effetto delle nuove disposizioni, pertanto, potranno accedere ai benefici previsti dalla "rottamazione-ter" anche i contribuenti che dopo aver aderito alla "rottamazione-bis", non hanno versato entro il 7 dicembre 2018 le rate dovute della medesima in scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018.

STUDIO BELCASTRO

A questo punto cerchiamo di fare chiarezza sulle nuove scadenze per il pagamento delle rate previste ai fini della nuova edizione della rottamazione delle cartelle esattoriali per le varie tipologie di contribuenti interessati.

2.1 Contribuenti che non hanno mai aderito ad alcuna definizione e presentano per la prima volta richiesta di accesso alla rottamazione ter

I contribuenti che non hanno mai aderito ad alcuna edizione della definizione delle cartelle esattoriali e presentano per la prima volta richiesta di accesso alla rottamazione ter, dovranno presentare la richiesta di adesione all'istituto **entro il 30 aprile 2019** e sono tenuti ad effettuare il pagamento delle somme dovute:

- a) in unica soluzione, **entro il 31 luglio 2019**;
- b) nel numero massimo di **18 rate consecutive**, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.

2.2 Contribuenti decaduti dalla prima edizione della rottamazione ex DL n. 193/2016

Nulla cambia, invece, a seguito della pubblicazione della Legge n. 12/2019, per i contribuenti decaduti dalla prima edizione della rottamazione prevista dall'art. 6 del DL n. 193/2016 a causa del mancato tempestivo pagamento o del non integrale pagamento delle somme dovute alle scadenze previste (ovvero 31/07/2017, 30/09/2017, 30/11/2017, 31/07/2018, 30/09/2018).

Quest'ultimi, infatti, come previsto nella previgente formulazione dell'art. 3 potranno sempre aderire alla nuova rottamazione senza alcuna riserva e ciò anche con riferimento ai carichi che avevano già formato oggetto di precedente richiesta di definizione nella prima edizione dell'istituto.

A tal fine i citati contribuenti dovranno presentare l'apposita richiesta di adesione all'istituto **entro il 30 aprile 2019** e saranno chiamati ad effettuare i versamenti dovuti:

- a) in unica soluzione, **entro il 31 luglio 2019**;
- b) nel numero massimo di **18 rate consecutive**, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.

2.3 Contribuenti che hanno aderito alla rottamazione bis ma non hanno versato entro il 7 dicembre le rate della medesima scadute a luglio, settembre e ottobre 2018

STUDIO BELCASTRO

In base alla prima formulazione dell'art. 3 del Decreto Legge n. 119/2018 i contribuenti che non avevano correttamente versato le rate pregresse della c.d. "rottamazione-bis" in scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018 avrebbero potuto scongiurare la decadenza dalla predetta definizione e accedere ai benefici previsti dalla nuova edizione della definizione (più comode modalità di pagamento) solo regolarizzando in un'unica soluzione entro il 7 dicembre 2018 i versamenti omessi.

Pena la decadenza dalla precedente edizione della rottamazione ed impossibilità di richiedere per gli stessi carichi l'accesso alla nuova edizione dell'istituto previsto dal DL 119/2018.

Per effetto della modifica apportata al comma 23 dell'art. 3 dal Decreto Semplificazioni (Decreto Legge 135/2018) ad oggi, invece, anche coloro i quali non sono riusciti a regolarizzare i versamenti pregressi della precedente edizione dell'istituto entro il 7 dicembre potranno evitare la decadenza dalla precedente rottamazione accedendo altresì ai benefici previsti dalla nuova edizione dell'istituto.

A tal fine però tali contribuenti saranno chiamati a presentare l'apposita dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2019.

Sarà inoltre necessario il pagamento delle somme dovute in un'unica soluzione **entro il 31 luglio 2019** oppure in **10 rate consecutive** di pari importo (3 anni) così suddivise: le prime due il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti otto, il 28 febbraio, il 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

2.4 Contribuenti che hanno aderito alla rottamazione bis e hanno pagato le rate pregresse della stessa in scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7 dicembre 2018

I contribuenti che avevano aderito alla cosiddetta "rottamazione-bis" e hanno regolarizzato il versamento delle rate pregresse della medesima scadute a luglio, settembre e ottobre entro il 7 dicembre 2018, in base a quanto disposto dall'art.3 del Decreto Legge n. 119/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 136/2018, rientrano invece automaticamente nei benefici previsti dalla "Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione" dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (cosiddetta "rottamazione-ter").

Ai fini dell'accesso ai benefici previsti dalla nuova definizione tali contribuenti non saranno dunque tenuti (a differenza di quelli che non hanno regolarizzato il pagamento) alla presentazione di alcuna istanza.

Infatti, Agenzia delle Entrate-Riscossione, senza alcun ulteriore adempimento a carico del debitore, invierà al contribuente entro il 30 giugno 2019 una "Comunicazione" con il differimento dell'importo residuo da pagare relativo alla "rottamazione-bis", ripartito in 10 rate di pari importo (5 anni), con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2019.

In questo caso pertanto il contribuente non sarà tenuto a presentare una nuova domanda di Definizione agevolata (rientrando automaticamente nei benefici previsti dalla "rottamazione-ter").

2.5 Contribuenti che hanno presentato richiesta di saldo e stralcio senza possederne requisiti

Il “saldo e stralcio” delle cartelle è l’istituto introdotto dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge 145/2018) che prevede, in favore delle sole persone fisiche che versano in situazione di grave e comprovata difficoltà economica (con Isee inferiore a 20.000 euro) una riduzione delle somme dovute sui carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Le disposizioni in materia prevedono che laddove la richiesta di adesione all’istituto in commento sia presentata in mancanza dei requisiti ex lege previsti, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invii al contribuente entro il 31 ottobre 2019 una comunicazione per motivare il mancato accoglimento del “Saldo e stralcio” e limitatamente ai debiti definibili ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 119/2018, avverta il contribuente dell’automatica inclusione dei predetti carichi nei benefici previsti dalla rottamazione ter, fornendo al contribuente le necessarie informazioni circa l’importo da pagare e le relative scadenze di pagamento.

Con il Decreto Semplificazioni il pagamento delle somme a tal fine dovute dai predetti soggetti, dovrà essere effettuato in un’unica soluzione **entro il 30 novembre 2019** oppure: **in 17 rate** (5 anni), di cui la prima entro il 30 novembre 2019 (30%) e le restanti 16, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre per i quattro anni successivi; **in 9 rate** (3 anni), nel caso in cui per gli stessi carichi sia stata già richiesta la “rottamazione-bis”, ma non risultino pagate, entro il 7 dicembre 2018, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018; il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 novembre 2019 (30%) e le restanti 8, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

2. LE SCADENZE FISCALI 2019 PER L’ANNO 2018

Le scadenze relative alla presentazione delle varie dichiarazioni fiscali (e relativi versamenti) possono essere sintetizzate nell’allegato quadro sinottico.

In considerazione del fatto che la stragrande maggioranza dei Clienti (la quasi totalità) sceglie abitualmente di utilizzare il maggior termine di versamento previsto per il 30 luglio, **lo Studio, salvo diversa esplicita comunicazione, riterrà che anche Lei intende automaticamente utilizzare il predetto maggior termine.**

STUDIO BELCASTRO

PRECEDENTI CIRCOLARI 2019

| Numero | Del | Argomento |
|---------|------------|--|
| 01/2019 | 13.01.2019 | Legge di bilancio 2019 (novità in sintesi) |
| 02/2019 | 26.01.2019 | Operatività processo Fatturazione elettronica |
| 03/2019 | 11.02.2019 | Fatturazione elettronica – Ulteriori chiarimenti |
| 04/2019 | 10.03.2019 | Liquidaz. iva mensile: l'aspetto attivo ed i problemi con i portali Liquidaz. iva mensile: l'aspetto passivo e le fatture che non arrivano Forfetari: Conservazione digitale delle fatture |

STUDIO BELCASTRO
SCADENZE DICHIARAZIONI FISCALI ANNO 2019 PER DICHIARAZIONI 2018

| Tipo di dichiarazione | Versamenti senza Interessi | Versamenti con interessi allo 0,4% | Presentazione di- chiarazione anno in corso in cartaceo | Presentazione tardiva anno in corso in cartaceo | Approvazione bilancio società e relativo deposito al Registro delle Imprese | Presentazione dichiarazione anno in corso via telematica | Presentazione tardiva anno in corso via telematica |
|--|----------------------------------|--|---|--|--|--|---|
| | | | Versamenti tardivi anno in corso per presen- tazione cartacea | Ravvedimento tardivo errori formali in cartaceo | | Versamenti tar- divi anno in corso per invio telematico | Ravvedimento tardivo errori formali via telematica |
| | | | Ravvedimento operoso anno pre- cedente per pre- sentazione carta- cea | | | Ravvedimento operoso anno precedente per invio telematico | |
| | A | B | C | D | E | F | G |
| Comunicazione certificazione unica | // | // | // | // | // | 07.03 e 31/10 | // |
| Iva | 16.03 | // | // | // | // | 30.04 | 29.07 |
| RICHIESTA RIMBORSO IVA AN- NUALE | // | // | // | // | // | 30.04 | // |
| 730 ALL'AGENZIA, AL SOSTITU- TO, AL CAF | // | // | // | // | // | 31.10 | 29.01.19 |
| 770 SEMPLIFICATO | 30.06 | 30.07 | 30.06 | 28.09 | // | 30.09 | 29.12.18 |
| 770 ORDINARIO | 30.06 | 30.07 | // | // | 29.04 / 29.05 * | 30.09 | 29.12.18 |
| Unico ex 740 | 30.06 | 30.07 | // | // | 28.06 / 28.07 * | 30.09 | 29.12.18 |
| Unico ex 750 ed ex 760 bilancio 120 gg. | 30.06 | 30.07 | // | // | // | // | // |
| Unico ex 750 ed ex 760 bilancio 180 gg. | 30.11 | // | // | // | // | // | // |
| Irap | 16.06 | // | // | // | // | // | // |
| Camera di commercio | 16/12 | // | // | // | // | // | // |
| Unico (tutti i soggetti – vers.II acconto) | | | | | | | |
| Imu/Tasi (acconto) | | | | | | | |
| Imu (dichiarazione) | | | | | | | |
| Imu/Tasi (saldo) | | | | | | | |

STUDIO BELCASTRO

Nota Bene:

- **Rateazione imposte:** Rate mensili da completarsi entro il termine massimo di novembre 2019 con l'aggravio di interessi in ragione del 6% su base annua (in caso di possibile rateazione del pagamento previsto in applicazione dei termini di cui alla colonna B gli interessi del 6% dovranno essere calcolati sull'importo dovuto già maggiorato dello 0,4%)
 - **I nostri termini previsionali di versamento:** In considerazione del fatto che la stragrande maggioranza dei Clienti (la quasi totalità) sceglie abitualmente di utilizzare il maggior termine di versamento previsto per il 30 luglio, **lo Studio, salvo diversa esplicita comunicazione, riterrà che anche Lei intende automaticamente utilizzare il predetto maggior termine.**
 - **Versamenti tardivi:**
 - A) Per versamenti effettuati entro il 14° giorno dalla scadenza originaria sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo,
 - B) Per versamenti effettuati entro il 30° giorno dalla scadenza originaria sanzione dell'1,5% (1/10 del 15%),
 - C) Per versamenti effettuati entro il 90° giorno dalla scadenza originaria sanzione dell'1,67% (1/9 del 15%),
 - D) Per versamenti effettuati entro 1 anno dalla scadenza originaria (ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di violazione) sanzione del 3,75% (1/8 del 30%),
 - E) Per versamenti effettuati entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo o entro due anni dalla violazione sanzione del 4,29% (1/7 del 30%),
 - F) Per versamenti effettuati oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo o oltre due anni dalla violazione sanzione del 5% (1/6 del 30%)
 - G) Da tali agevolazioni rimangono comunque esclusi i soli contributi Inps che non sono imposte e su cui le sanzioni vanno calcolate in misura diversa (da calcolarsi con l'ausilio di un consulente del lavoro)
 - **Dichiarazione tardiva:** La dichiarazione non considerata omessa se presentata entro 90 giorni da colonna C e F (ovvero entro i termini indicati nella colonna D e G): pagamento delle sanzioni ridotte
 - **Ravvedimento operoso:** Sanzione ridotta anche in caso di presentazione rettificativa della dichiarazione originariamente presentata per l'anno precedente (entro il termine indicato nella colonna C e F)
 - **Slittamento dei termini:** I termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali ed i termini di versamento delle imposte che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo
- * Negli anni bisestili detti termini sono anticipati di un giorno rispetto agli anni precedenti
-